

SENT.113/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 21 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20987** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig.OMISSIS, elettivamente domiciliato in Pescara presso e nello Studio dell'Avv. Giuseppe CICHELLA (C.F. CCHGPP60M24G482Q), pec giuseppecichella@ordineavvocatiroma.org);

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del 26 febbraio 2025, il signor OMISSIS ha chiesto l'accertamento

e la dichiarazione del proprio diritto alla pensione privilegiata, nonché la condanna dell'INPS alla liquidazione di tale pensione in suo favore, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, unitamente alla condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, oltre alle spese e competenze del giudizio.

In particolare, il ricorrente riferisce di aver cessato l'attività lavorativa presso la Polizia di Stato in data 22 aprile 2015 per inabilità fisica, circostanza accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Roma che ha riconosciuto la 4° Categoria di invalidità permanente e la conseguente inidoneità al servizio istituzionale.

A seguito di tale riconoscimento, in data 18 giugno 2015, tramite patronato, ha presentato istanza per la pensione diretta privilegiata, assegnata al protocollo nr. INPS.omissis presso l'INPS di Chieti.

La Direzione Contabile di Chieti aveva già informato l'INPS di Chieti, con nota nr. omissis, in merito alla dispensa dal servizio per inabilità fisica del ricorrente.

Successivamente, con nota del 2 novembre 2016, l'INPS di Pescara, luogo di residenza del ricorrente, ha richiesto al Ministero dell'Interno la documentazione sanitaria necessaria per la concessione della pensione di privilegio.

Il Ministero dell'Interno, con nota nr. Pos OMISSIS, ha poi inoltrato all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici la documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alle infermità contratte dal ricorrente a causa del servizio prestato, debitamente riscontrate in sede di accertamento medico legale. Nonostante ciò, l'amministrazione -secondo la difesa del ricorrente- non ha provveduto a

definire la pratica pensionistica.

Richiama:

- la sentenza n. 3719 del 9 febbraio 2024 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, che ha affermato la giurisdizione contabile anche in casi di dispensa dal servizio per causa di servizio come quello in esame;

-la sentenza del Consiglio di Stato n. 2994 del 2022, che richiama i presupposti necessari, ponendo enfasi sulla determina del Centro Ospedaliero Militare di verifica delle cause di servizio, allegata al ricorso;

-la sentenza del TAR Lazio - Roma n. 14556 del 2022, che ha precisato i termini per la presentazione della domanda di trattamento privilegiato, presentata nel caso in esame entro il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio.

In conclusione, il ricorrente chiede in via principale di dichiarare il suo diritto alla pensione privilegiata e di condannare l'INPS alla liquidazione della stessa con decorrenza dalla cessazione dal servizio, nonché al pagamento degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di giudizio.

In via istruttoria, chiede che venga ordinata all’INPS l'esibizione della documentazione relativa al procedimento amministrativo e che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione delle somme dovute, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Con memoria del 3 luglio 2025 l'Istituto previdenziale ha riferito di aver provveduto, in data 6 novembre 2018, ad adottare la determinazione n. OMISSIS, con la quale è stata attribuita al ricorrente la pensione privilegiata diretta per le patologie accertate con Verbale OMISSIS del 2 aprile 2015.

Tale pensione è stata regolarmente liquidata e percepita dal ricorrente a partire dal febbraio 2019.

Sebbene non specificamente contestato dal ricorrente, l'INPS ha riferito di aver adottato una nuova determina (OMISSIS) in data 28 ottobre 2023, con la quale ha ulteriormente riliquidato la pensione privilegiata.

Tale riliquidazione è avvenuta in esecuzione della circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2022, che ha dettato le istruzioni per l'applicazione al personale delle Forze di Polizia (incluso quello della Polizia di Stato, cui apparteneva il ricorrente) dell'aliquota di rendimento al 2,44%, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/21, riconoscendo il beneficio economico di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/73 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, e, pertanto, senza arretrati per il periodo precedente tale data.

Anche in questo caso al ricorrente sono stati corrisposti gli arretrati con il cedolino di febbraio 2024, distinti in: arretrati per gli anni passati pari a € 1.707,77 e arretrati per l'anno corrente pari a € 71,92.

L'INPS ha provveduto, in data 3 luglio 2025, a calcolare e liquidare gli accessori spettanti, i quali non erano stati corrisposti né in occasione della liquidazione originaria della pensione privilegiata (6 novembre 2018) né con la successiva riliquidazione (28 ottobre 2023).

Gli interessi sulla pensione privilegiata ordinaria (P.P.O.), liquidata il 6 novembre 2018, ammontano a € 94,03.

Gli interessi sulla riliquidazione della P.P.O. ex art. 54 D.P.R. 1092/73 ammontano a € 82,26, con decorrenza dei benefici dall'1° gennaio 2022 per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato.

Tali importi, complessivamente pari a € 176,29, come anticipato dall’istituto

previdenziale saranno corrisposti con la pensione di settembre 2025.

Per quanto esposto l'Istituto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente già ottenuto la pensione privilegiata con riliquidazione e attribuzione degli arretrati, eccezion fatta per gli accessori il cui pagamento è stato disposto in data 3 luglio 2025.

In subordine, l'Inps chiede di rigettare il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Viene altresì richiesta la condanna del ricorrente alle spese di causa, in quanto il ricorso è stato proposto dopo che la gran parte delle pretese erano già state soddisfatte dall'Istituto, con la sola eccezione di una parte degli interessi (€ 94,03).

Con note d'udienza del 14 luglio 2025 il ricorrente ha dedotto:

-che dall'analisi dell'estratto emerge che il ricorrente fruisce, alla data del 14 luglio 2025, del solo trattamento previdenziale relativo a "Pensione di vecchiaia", catalogata con il codice 213 secondo la classificazione INPS; laddove, se avesse percepito una pensione privilegiata, questa sarebbe stata identificata da un altro codice, il 214, e contrassegnata come "pensione di invalidità o di inabilità al servizio";

-che si attribuisce al ricorrente una pensione privilegiata di € 23.147,83 annue, laddove alla categoria di invalidità riconosciuta al ricorrente, precisamente la IV categoria, Tab. A, corrisponde una prestazione aggiuntiva – maggiorazione – pari al 20% della base pensionistica: diversa dalle somme erogate medio tempore, inclusi taluni arretrati, che secondo l'ente resistente dovrebbero attribuirsi a pensione privilegiata, e che costituiscono a proprio avviso scatti contrattuali, adeguamenti, e rivalutazioni correlate alla dedotta "pensione di

vecchiaia”.

All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 sono comparsi, come da verbale, gli avv.ti Giuseppe Cichella per il ricorrente e Capannolo per l’Inps. In considerazione della persistenza dei dubbi circa i criteri di calcolo applicati dall’Istituto previdenziale con particolare riferimento se fosse stato incluso o meno l’incremento spettante per la pensione privilegiata, vista l’istanza dell’Inps di un termine, con ordinanza verbale la causa è stata rinviata in data 22 ottobre 2025, con concessione di un termine fino al 2 ottobre 2025 al fine di consentire all’Istituto previdenziale di fornire elementi informativi e documentazione a supporto dei criteri di calcolo, nonché ulteriore termine al 12 ottobre 2025 a parte ricorrente per eventuali note.

Con memoria del 29 settembre 2025 l’Inps ha rilevato che il ricorrente non può aver conseguito una pensione di vecchiaia a soli 52 anni con 36 anni e un mese di servizio, poiché le norme vigenti (Legge n. 335/1995 e successive, come il D.Lgs. 66/2010) prevedono requisiti anagrafici e contributivi superiori. Ha rilevato che la pensione iniziale conferita, a decorrere dal 22.04.2015, era una "pensione Ordinaria diretta di inabilità," in seguito alla dispensa dal servizio per inabilità fisica disposta dal Ministero dell’Interno e che l’utilizzo del codice 213 (VOCTPS), che identifica le pensioni di vecchiaia, anzianità o pensionamento anticipato, è una codifica interna all'Istituto e non è dirimente; la sostanza della prestazione resta quella risultante dai provvedimenti testuali, ovvero pensione di inabilità, e successivamente pensione privilegiata.

L’assunto del ricorrente riguardo la mancata comunicazione della liquidazione della pensione privilegiata sarebbe smentito secondo l’Inps in quanto ogni determinazione è stata comunicata al Patronato presso cui il ricorrente aveva

eletto domicilio per ogni comunicazione.

L’Inps ha anche evidenziato che la pensione privilegiata è stata riconosciuta per la 5° categoria della Tabella A, come risulta dalla sezione PP ("Pensione Privilegiata") del verbale BL/B. La precedente indicazione della 6° categoria sul provvedimento del 6/11/2018 costituiva un chiaro errore materiale, corretto con la determina del 12.09.2025; tale errore materiale secondo l’Inps non aveva comunque determinato una variazione dell’importo, poiché entrambe le categorie (5^ e 6^) rientrano nel trattamento più favorevole che prevede la pensione in godimento maggiorata di un decimo. L'importo attuale è pari a € 23.147,83.

L’Istituto ha fatto inoltre presente che le somme per arretrati non sono dovute a scatti contrattuali, adeguamenti o rivalutazioni ISTAT (che avvengono automaticamente a gennaio). Gli arretrati sono stati corrisposti a titolo di pensione privilegiata, in particolare a seguito del ricalcolo con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% (ex art. 1 comma 101 Legge 234/2021).

Con note del 12 ottobre 2025 il sig. OMISSIS ha rilevato che l'ente resistente (INPS) ha sostenuto che il ricorrente non avesse i requisiti per la "pensione di vecchiaia" all'età di 52 anni e che la prestazione erogata doveva essere considerata una "pensione di inabilità", successivamente confluita in "pensione privilegiata diretta", ma che tutta la documentazione prodotta da entrambe le parti, inclusi gli ultimi cedolini, indica che la prestazione è stata erogata sistematicamente come "pensione di vecchiaia" (Categoria VOCTPS, Prestazione OMISSIS). L'atto di ritenere le somme con questa causale dichiarata realizzerebbe una imputazione di pagamento (ex art. 1193, cod. civ.) che legittima il consolidamento della qualificazione del rapporto. Inoltre,

l'eccezione relativa al mancato possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia non era mai emersa prima, neppure nell'atto di costituzione in giudizio dell'INPS stesso.

Contesta altresì che le determine dell'ente previdenziale non risultano in alcun modo trasmesse né al patronato né all'avente diritto, mancando la prova di spedizione e che i conteggi forniti dall'INPS sono confusi e non chiariscono l'esattezza del *quantum* erogato (ad esempio, come si arriva all'importo di € 983,06). Vi sarebbe anche una ingiustificabile confusione sul grado di invalidità riconosciuto, che è indicato in modo incoerente nel IV, VI e V grado.

A fronte di queste incertezze, chiede di disporre una Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per l'esatta quantificazione delle somme e la condanna dell'INPS al pagamento dell'eccedenza riscontrata, con spese a carico dell'ente per aver dato causa al giudizio.

Con decreto del 14 ottobre 2025, sentite le parti a cura della segreteria, l'udienza è stata anticipata al 21 ottobre.

All'udienza del 21 ottobre 2025 sono comparsi l'avvocato Giuseppe Cicchella e l'avvocato Capannolo per l'Inps, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, nonostante il riconoscimento della quarta categoria di invalidità permanente da parte della CMO di Roma e l'inoltro della relativa documentazione all'INPS in data 1° giugno 2018 da parte del Ministero

dell'Interno.

Le richieste del ricorrente sono:

- accertare e dichiarare il diritto alla pensione privilegiata;

- condannare l'INPS resistente alla liquidazione della pensione privilegiata, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio;

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, nonché alle spese e competenze del presente giudizio.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Risulta in atti che l'Inps ha provveduto, in data 6 novembre 2018, ad adottare la determinazione n. OMISSIS, con la quale è stata attribuita al ricorrente la pensione privilegiata diretta per le patologie accertate con Verbale BL/B OMISSIS del 2 aprile 2015, che tale pensione è stata regolarmente liquidata e, secondo quanto dedotto dall'Istituto, percepita dal ricorrente a partire dal febbraio 2019.

Il cedolino della pensione di febbraio 2019 attesta la corresponsione di arretrati, distinti tra "Arretrati per gli anni passati" (A.P.) per l'importo di € 5.391,34 e "Arretrati per l'anno corrente" (A.C.) per l'importo di € 174,79.

Il confronto tra il cedolino di gennaio 2019 (€ 1.733,72 lordi mensili) e quello di febbraio 2019 (€ 1.908,53 lordi mensili) dimostra un aumento mensile lordo di € 174,81, corrispondente all'incremento dovuto per la privilegiata.

L'INPS ha altresì prodotto una nuova determina (n. OMISSIS) in data 28 ottobre 2023, con la quale ha ulteriormente riliquidato la pensione privilegiata.

Tale operazione è stata eseguita in ottemperanza alla circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2022, la quale ha fornito istruzioni per l'applicazione al personale delle Forze di Polizia, inclusa la Polizia di Stato, dell'aliquota di rendimento al 2,44%, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/21.

L'Istituto ha riconosciuto il beneficio economico di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/73 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, specificando l'assenza di arretrati per il periodo precedente tale data.

Al ricorrente sono stati corrisposti gli arretrati relativi a tale riliquidazione con il cedolino di febbraio 2024, ammontanti a € 1.707,77 per gli "Anni passati" e a € 71,92 per l'"Anno corrente".

Il confronto tra il cedolino di gennaio 2024 (€ 2.226,67 lordi mensili) e quello di febbraio 2024 (€ 2.298,59 lordi mensili) conferma un aumento mensile lordo di € 71,92.

L'INPS ha ammesso di non aver provveduto alla liquidazione degli accessori in occasione della liquidazione originaria della pensione privilegiata (6 novembre 2018) né con la successiva riliquidazione (28 ottobre 2023).

In data 3 luglio 2025, l'Istituto ha calcolato e disposto la liquidazione degli accessori spettanti.

Gli interessi sulla pensione privilegiata ordinaria (P.P.O.), liquidata il 6 novembre 2018, ammontano a € 94,03.

Gli interessi sulla riliquidazione della P.P.O. ex art. 54 D.P.R. 1092/73 ammontano a € 82,26, con decorrenza dei benefici dall'1° gennaio 2022 per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato.

Per tali importi, complessivamente pari a € 176,29, è stata disposta la corresponsione con la pensione di settembre 2025. Di tale liquidazione

prevista per il mese di settembre non è stata tuttavia fornita prova in atti.

Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dall'INPS, emerge quindi che l'Istituto ha integralmente adempiuto alle pretese principali del ricorrente, concernenti il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e la sua liquidazione, inclusi gli arretrati e una successiva riliquidazione conforme a nuove disposizioni normative.

In particolare:

-il diritto alla pensione privilegiata, di cui il ricorrente chiedeva l'accertamento e la dichiarazione, è stato già riconosciuto e posto in liquidazione dall'INPS in data 6 novembre 2018;

-la liquidazione della pensione privilegiata, inclusa la corresponsione degli arretrati, è stata effettuata a partire da febbraio 2019, come dimostrato dai cedolini prodotti. Successivamente, l'INPS ha anche provveduto ad una ulteriore riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 2022, versando i relativi arretrati a febbraio 2024. Pertanto, la condanna alla liquidazione e al pagamento degli arretrati risulta superata dall'intervenuto adempimento da parte dell'Istituto. La decorrenza dalla data di cessazione dal servizio appare implicitamente soddisfatta dagli "arretrati per gli anni passati" corrisposti già a febbraio 2019. Non può tuttavia non rilevarsi la difficoltà in cui si è trovato il ricorrente a comprendere l’esatta natura dell’emolumento goduto, in assenza di una corretta indicazione nel cedolino.

Per quanto concerne le note d’udienza si osserva:

- che non risulta dirimente che la pensione originariamente d’invalidità sia stata classificata come pensione cat. VOCTPS con codice 213 (che - nella codifica INPS – vale a identificare le pensioni di vecchiaia, di anzianità e

pensionamento anticipato), codice successivamente conservato anche quando il trattamento previdenziale è diventato di natura privilegiata; del resto, l'Inps ha correttamente osservato che il ricorrente non può aver conseguito una pensione di vecchiaia a soli 52 anni con 36 anni e un mese di servizio, poiché le norme vigenti (Legge n. 335/1995 e successive, come il D.Lgs. 66/2010) prevedono requisiti anagrafici e contributivi superiori. Del resto, la natura del beneficio risulta dai provvedimenti a prescindere dal codice informatico di identificazione;

-che relativamente alla quantificazione -in assenza, peraltro, di qualsivoglia contestazione al riguardo nel ricorso introduttivo- l'articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari ad una frazione percentuale dell'importo della base pensionabile in base alla categoria dell'infermità o, se più favorevole rispetto all'importo previsto dal secondo comma, alla base pensionabile ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se il dipendente ha raggiunto 15 anni di servizio (art. 52 del T.U. 1092/1973). Al riguardo risulta irrilevante la precedente indicazione della VI categoria sul provvedimento del 6/11/2018 che costituiva un errore materiale corretto con la determina del 12.09.2025 e che non aveva determinato una variazione dell'importo. In ordine al preteso riconoscimento della IV categoria per le menomazioni dipendenti da causa di servizio del sig. OMISSIS l'Inps ha poi correttamente rilevato che il verbale OMISSIS del 02/04/2015 (allegato 5) NON ha riconosciuto l'ascrivibilità delle menomazioni del ricorrente, ai fini della privilegiata, alla IV categoria Tab. A, ma alla V, come si desume dalla sezione del provvedimento relativa alla pensione privilegiata, valutazione non contestata dal punto di vista medico-legale da parte ricorrente;

- le somme per arretrati non sono state erogate per scatti contrattuali, adeguamenti o rivalutazioni ISTAT (che avvengono automaticamente a gennaio e non a febbraio), ma a titolo di pensione privilegiata a seguito del ricalcolo con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (ex art. 1 comma 101 Legge 234/2021) ed in particolare sono stati corrisposti a titolo di pensione privilegiata con il cedolino del mese di 02/2019 (allegato 6 memoria 29 settembre 2025) e a seguito di ricalcolo della privilegiata con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% ai sensi dell'art. 1 comma 101 Legge 234/2021 con il cedolino di 02/2024 (allegato 7 memoria 29 settembre). Il ricorrente, del resto, non ha dato alcuna prova che le somme erogate costituiscono applicazione di scatti contrattuali, di adeguamenti o di rivalutazioni e, più in generale, non ha fornito alcun elemento per ritenere errato il calcolo effettuato dall'Inps o più favorevole il diverso criterio per il calcolo della privilegiata;

-in assenza della genericità della contestazione sui conteggi, non supportata da CTP che ne confuti l'esattezza, non sussistono i presupposti per disporre la CTU contabile richiesta dal ricorrente.

Per quanto concerne la richiesta di pagamento degli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), l'INPS ha riconosciuto il debito, calcolato gli interessi dovuti e ha disposto il loro pagamento con la rata di pensione di settembre 2025.

Conseguentemente, per quanto attiene le principali domande relative al riconoscimento e alla liquidazione della pensione privilegiata e dei relativi arretrati, l'istanza del ricorrente non può essere accolta in quanto l'istituto aveva già adempiuto al momento della domanda giudiziaria.

Per la parte relativa agli accessori, va riconosciuta la fondatezza del ricorso al momento della sua proposizione per la mancata corresponsione degli stessi, pur tenuto conto del previsto pagamento già disposto dall'INPS per il mese di settembre. Non essendovi prova dell'avvenuta corresponsione non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, ove non vi sia materialmente provveduto, l'istituto previdenziale dovrà evidentemente provvedere al pagamento.

Relativamente alle spese di lite, l'INPS ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese e compensi di causa, adducendo che il ricorso è stato proposto dopo che la gran parte delle pretese erano già state soddisfatte dall'Istituto, con la sola eccezione di una parte degli interessi (€ 94,03 relativi alla liquidazione iniziale della pensione privilegiata). Nonostante la quasi totalità delle pretese fosse già stata soddisfatta o in via di definizione al momento della proposizione del ricorso, si osserva che una quota, seppur minima, degli interessi era ancora dovuta e non liquidata.

Per tale motivo, unitamente al fatto che il codice della pensione può aver tratto in inganno il ricorrente e che non vi è inoltre prova della comunicazione dei provvedimenti presso il Patronato, si ritiene equo compensare le spese in considerazione della soccombenza reciproca.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata da parte dell'Inps e del conseguente pagamento degli arretrati, in quanto già riconosciuta e in godimento;

-accerta il diritto del ricorrente relativamente agli accessori, già riconosciuti dall'Inps, e al relativo pagamento, ove non già avvenuto, come indicato in parte motiva;

- compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025

Depositata in segreteria il 21/10/2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente